

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
rag. Luca Capotosti



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Nella Veca

Nella Veca

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Mondin Noemi

Rosario Joca

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Mondin Noemi

Rosario Joca

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì,
18 LUG 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Nella Veca

Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI VALSTRONA

PROVINCIA DEL VCO

ORIGINALE

N. 11

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Presa d'atto e approvazione Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 - Determinazione tariffe.

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di maggio alle ore 21.20 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	CAPOTOSTI LUCA	X	
2.	RAINOLDI IVAN	X	
3.	PIANA CRISTINA	X	
4.	STRAMBO SARA	X	
5.	TORRE LAURA	X	
6.	MENGOZZI ALDO	X	
7.	TAMBORNINO EGIDIO		
8.	PIANA MARCO	X	XG
9.	GAUDINA GIORGIO		XG
10.	OLIVA EUGENIO	X	
11.	PIANA PIERFRANCO	X	
TOTALI		9	2

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa Nella Veca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il rag. Luca Capotosti, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 2 dell'ordine del giorno.

Legenda: G= Giustificato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 30 comma 4 del Decreto Legge "Sostegno" n. 40 del 22/03/21 così come convertito dalla Legge n. 69 del 21/05/21 stabilisce che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/06 n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/00 n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la deliberazione ARERA n. 57 del 3 marzo 2020 ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione ARERA n. 2 del 27 marzo 2020 fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione 443/2019 e definisce le modalità operative per la trasmissione dei piani economici finanziari;
- la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 ha definito particolari misure per tenere conto degli effetti dell'emergenza generata dalla diffusione del virus COVID 19,

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO e conseguentemente approvare il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 ed i relativi allegati, validato ed approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito - Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" che definisce una tariffa definitiva pari a € 122.088,00, che si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2022, la Relazione di accompagnamento, predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura dell'Ente di governo dell'Ambito.
3. DI APPROVARE per l'anno 2022 le tariffe Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche, come risulta nell'allegato "A", che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. DI QUANTIFICARE in € 122.088,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio come risulta dal Piano Economico Finanziario, di cui al punto 2) del deliberato;
5. DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.LGS. n. 504/1992 e s.m.i.;
6. DI STABILIRE altresì, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, che la riscossione della TARI 2022 dovrà essere effettuata in due rate come di seguito indicato:
1^ rata: entro il 10/09/2022;
2^ rata: entro il 10/12/2022;
oppure unica soluzione: entro il 10/09/2022
7. DI TRASMETTERE esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro i termini di legge, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, entro il 28 ottobre c.a. ai sensi di quanto dispone l'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019.
8. DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000 stante l'urgenza di rispettare la tempistica prevista dalla legge per la determinazione delle tariffe.



fissando i criteri per l'applicazione di agevolazioni/riduzioni della TARI in favore delle diverse categorie di utenza;

- la deliberazione ARERA n. 238 del 23 giugno 2020 ha stabilito le modalità di copertura delle minori entrate correlate alle agevolazioni introdotte con la sopra citata deliberazione n. 158/2020;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

TENUTO CONTO che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO", istituito ai sensi della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2018, che, ai sensi della delibera ARERA n. 443/19, rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

PRESO ATTO che l'Ente di governo dell'Ambito, in data 11.05.2022 ha trasmesso a questo Comune i Piani Economici Finanziari anni 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati, conformi al metodo tariffario MTR, tra cui anche il PEF del Comune di Valstrona che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il Piano Economico Finanziario del Comune di Valstrona come sopra validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR sulla base del prospetto allegato alla determinazione ARERA 2/2020/DRIF, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, per un totale complessivo per l'anno 2022 di € 122.088,00;

TENUTO CONTO:

- che il comma 4.4 dell'art. 4 del MTR (allegato 1 alla delibera 443/19 ARERA stabilisce che nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di crescita, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR;
- che il successivo comma 4.5 stabilisce che in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi; è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori;

CONSIDERATO altresì che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'art. 1, comma 653 della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio di smaltimento rifiuti) tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani economici finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente di governo dell'Ambito;

RITENUTO per quanto sopra, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato ed approvato dall'Ente di Governo dell'Ambito, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 a cura di quest'ultimo;

EVIDENZIATO che occorre procedere all'approvazione delle tariffe, tenuto conto che ai fini della determinazione delle stesse è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria per l'anno 2022, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, relativa alle utenze domestiche e non domestiche;

RILEVATO dal PEF 2022 trasmesso all'Ente dal Consorzio Rifiuti che la tariffa variabile ha subito rispetto ai parametri dell'anno 2021 un notevole aumento che si riflette sulle tariffe a carico degli utenti per il 2022;

Che al fine di calmierare tale aumento e' data la possibilita' all'Ente di utilizzare le quote in entrata che il Consorzio rifiuti rimborsa a titolo CONAI ossia i conguagli anni 2020/2021 e la quota 2022 per un totale di € 7363,00;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

RAVVISATA la necessità, per le motivazioni di cui sopra e al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio, di modificare le scadenze di versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno 2022, come segue:

1^ rata: entro il 10/09/2022;

2^ rata: entro il 10/12/2022;

oppure unica soluzione: entro il 10/09/2022

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000 e smi. dal Responsabile del Servizio;

CON n. 7 voti favorevoli e n. 2 astensioni (Oliva e Piana Pierfranco) di voti favorevoli espressi nelle forme di legge